

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1273)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1960 (V. Stampati nn. 1343 e 1627)

d'iniziativa dei deputati SIMONACCI, FRACASSI e LA PENNA (1343); BOLOGNA, BARTOLE, SCIOLIS e BARBI (1627)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 21 OTTOBRE 1960

Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblica-

zione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, è sostituito dal seguente:

« I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda ».

Art. 3.

Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960

e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.